PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2004/0127(COD)

15.3.2005

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un "codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone"
(COM(2004)0391 – C6-0080/2004 – 2004/0127(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Michael Cashman

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....59

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un "codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone"
(COM(2004)0391 – C6-0080/2004 – 2004/0127(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0391)[1],

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 62, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0080/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Visto 1	
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare ***l'articolo 62, punti 1 e 2 a)***,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare ***gli articoli 62, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 62, paragrafo 3***,
	Motivazione
	La base giuridica viene aggiunta per la modifica proposta all'articolo 34, paragrafo 1.

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 2
Visto 3

visto il parere del Parlamento europeo,	***in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato***,

Motivazione

Con lettera del 13 gennaio 2005, il Parlamento europeo ha ufficialmente informato la Commissione che la procedura si trasformava in codecisione. Ciò è conseguenza della decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'articolo 251 di detto trattato (2004/927/CE)[1].

Emendamento 3
Considerando 6

(6) Il controllo alle frontiere non deve essere attuato esclusivamente nell'interesse degli Stati alle frontiere dei quali esso si esercita, ma nell'interesse degli Stati membri che hanno abolito i controlli alle loro frontiere interne. Esso ***deve contribuire*** alla lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani, nonché alla prevenzione di qualunque minaccia alla sicurezza interna e all'ordine pubblico, alla salute pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri. ***L'attuazione del controllo alle frontiere deve essere proporzionata a tali obiettivi.***	(6) Il controllo alle frontiere non deve essere attuato esclusivamente nell'interesse degli Stati alle frontiere dei quali esso si esercita, ma nell'interesse degli Stati membri che hanno abolito i controlli alle loro frontiere interne. Esso ***contribuisce*** alla lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani, nonché alla prevenzione di qualunque minaccia alla sicurezza interna e all'ordine pubblico, alla salute pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri. *(Il modale "dovere" dovrebbe essere sostituito dal corrispondente indicativo in tutti i considerando. L'approvazione di tale emendamento presupporrà modifiche corrispondenti in tutti i considerando)*

Motivazione

L'ultima frase viene inserita nel nuovo considerando 6 bis.

Emendamento 4
Considerando 6 bis (nuovo)

	6 bis. Poiché i controlli alle frontiere

[1] GU L 396 del 31/12/2004 pag. 45.

	costituiscono una legittima violazione dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla libera circolazione, tali controlli dovrebbero essere condotti in modo tale da rispettare pienamente la dignità umana. L'attuazione del controllo alle frontiere dovrebbe essere effettuata in modo professionale e cortese ed essere proporzionata all'obiettivo da conseguire.

Emendamento 5
Considerando 8

(8) Occorre prevedere, in presenza di circostanze eccezionali ed impreviste, possibilità di snellimento dei controlli alle frontiere esterne.	(8) ***Al fine di evitare un'attesa eccessiva alle frontiere terrestri,*** occorre prevedere, in presenza di circostanze eccezionali ed impreviste, possibilità di snellimento dei controlli alle frontiere esterne.

Motivazione

I considerando dovrebbero indicare i motivi per le principali disposizioni dei termini attuativi.

Emendamento 6
Considerando 13

(13) ***In riferimento all'attraversamento delle*** frontiere interne***,*** è necessario prevedere che il controllo effettuato o le formalità imposte a causa del solo attraversamento della frontiera siano vietati.	(13) ***Nello spazio in cui le persone possono circolare liberamente, la reintroduzione dei controlli sulle persone alle*** frontiere interne ***dovrebbe restare un'eccezione.*** È necessario prevedere che il controllo effettuato o le formalità imposte a causa del solo attraversamento della frontiera siano vietati.

Emendamento 7
Considerando 14

(14) Occorre tuttavia precisare che il presente atto non pregiudica i controlli effettuati nell'ambito della generale competenza in materia di polizia***,*** i controlli	(14) Occorre tuttavia precisare che il presente atto non pregiudica i controlli effettuati nell'ambito della generale competenza in materia di polizia ***e*** i

delle persone ai fini della sicurezza dello stesso tipo di quelli effettuati in relazione ai voli nazionali***, né la facoltà degli Stati membri di sottoporre i bagagli a controlli di carattere eccezionale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria , né le legislazioni nazionali in materia di possesso di documenti di viaggio e d'identità o l'obbligo di dichiarare la propria presenza nel territorio dello Stato membro interessato***.	controlli delle persone ai fini della sicurezza dello stesso tipo di quelli effettuati in relazione ai voli nazionali.

Motivazione

Tale disposizione è troppo dettagliata e non riguarda i termini attuativi.

Emendamento 8
Considerando 15

(15) In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica ***di uno Stato membro***, anche quest'ultimo deve avere facoltà di ripristinare temporaneamente i controlli alle ***sue*** frontiere. Occorre stabilire le condizioni e le procedure a tal fine, per rimarcare il carattere di eccezionalità di un provvedimento in tal senso e salvaguardare la proporzionalità della misura di reintroduzione dei controlli.	(15) In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica ***degli Stati membri***, anche quest'ultimo deve avere facoltà di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere ***interne***. Occorre stabilire le condizioni e le procedure a tal fine, per rimarcare il carattere di eccezionalità di un provvedimento in tal senso e salvaguardare la proporzionalità della misura di reintroduzione dei controlli. ***L'estensione e la durata dei controlli dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per rispondere a siffatta minaccia.***

Emendamento 9
Considerando 16

(16) In caso di minaccia di eccezionale gravità per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica di uno o più Stati membri, è necessario che il Consiglio possa decidere di ristabilire immediatamente i controlli alle frontiere interne o a determinate frontiere di tutti gli Stati membri o di alcuni Stati membri. L'estensione e la durata dei controlli devono essere limitate allo stretto necessario per rispondere a siffatta minaccia.	***soppresso***

Motivazione

Il contenuto di questo considerando è già coperto dal considerando 15.

Emendamento 10
Considerando 17

(17) Poiché il ripristino dei controlli sulle persone alle frontiere interne costituisce una misura eccezionale nell'ambito di uno spazio di libera circolazione delle persone, lo Stato membro che vi fa ricorso deve informare in modo dettagliato gli altri Stati membri e la Commissione sui motivi che giustificano l'introduzione o la proroga oltre i trenta giorni di tale provvedimento, al fine di avviare una discussione al riguardo e studiare insieme la possibilità di misure alternative. Detti motivi devono poter essere comunicati sotto il vincolo della riservatezza o del segreto. Occorre inoltre che lo Stato membro che ha fatto ricorso alla clausola di salvaguardia riferisca in materia agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione dopo la rimozione dei controlli. Anche il pubblico deve essere informato in modo appropriato circa il	***soppresso***

ripristino dei controlli alle frontiere interne, nonché sui valichi di frontiera autorizzati, a meno che i motivi alla base del ripristino non lo consentano.

Motivazione

I considerando dovrebbero fornire i motivi alla base dei principali termini attuativi. Il considerando 15 copre già la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne. Il presente considerando è troppo dettagliato.

Emendamento 11
Considerando 18

(***18) È necessario prevedere una procedura che consenta alla Commissione di adeguare le modalità pratiche del controllo frontaliero.***	***soppresso***

Motivazione

Il presente considerando non trova espressione nei termini attuativi.

Emendamento 12
Considerando 19

(19) È opportuno decidere le misure necessarie per l'attuazione di tale regolamento conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.	(19) È opportuno decidere le misure necessarie per l'attuazione di tale regolamento conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. ***Nella loro qualità di colegislatori, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero avere la possibilità di revocare la delega delle competenze di esecuzione.***

Motivazione

Cfr motivazione per l'emendamento all'articolo 30, paragrafo 3 bis (nuovo).

Emendamento 13
Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[1] si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento.

----

[1] GU L 281 del 23/11/1995 pag. 31.

Motivazione

Il regolamento prevede, in taluni casi, lo scambio di dati personali per cui è applicabile la direttiva 95/46/CE. Bisogna ricordarlo.

Emendamento 14
Considerando 22

(22) Il presente regolamento sostituisce il manuale comune e le disposizioni della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relative all'attraversamento delle frontiere interne ed esterne. È opportuno, inoltre, abrogare le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 22 dicembre 1994 (SCH/Com-ex (94)17, 4 rev.) e del 20 dicembre 1995 (SCH/Com-ex (95) 20, 2 rev.) , nonché il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera.	***soppresso***

Motivazione

Non è necessario che nei considerando si citino gli atti legislativi che verranno abrogati.

Emendamento 15
Considerando 25 bis (nuovo)

(25 bis) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen nel quadro dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[1] che rientra nello spazio di cui all'articolo 1, lettera g) della decisione 1999/437/CE[2] in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 delle decisioni del Consiglio del 25 ottobre 2004 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e relativa alla firma, a nome della Comunità europea nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo.[3]

----

1 Documento del Consiglio 13054/04 accessibile su http://register.consilium.eu.int.

2 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

3 GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26 e GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

Motivazione

Poiché l'accordo con la Svizzera è stato firmato il 26 ottobre, ogni atto legislativo che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai fini dell'accordo dovrebbe essere identificato utilizzando un considerando. Tale regolamento è uno sviluppo dell'acquis di Schengen e richiede, pertanto, un considerando relativo alla Svizzera.

Emendamento 16
Articolo 2, punto 5

5) «cittadini dei paesi terzi»: chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;	5) «cittadini dei paesi terzi»: chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato ***e non gode del diritto comunitario alla libera circolazione***;

Motivazione

Nel contesto del presente regolamento, i cittadini dei paesi terzi che godono del diritto comunitario alla libera circolazione godono di diritti migliori rispetto ad altri cittadini di paesi terzi. Ciò dovrebbe essere espresso chiaramente.

Emendamento 17
Articolo 2, punto 7 bis (nuovo)

	7 bis) "minaccia alla salute pubblica": qualsiasi malattia di cui ai regolamenti internazionali in materia di salute dell'Organizzazione mondiale della sanità;

Motivazione

"Minaccia alla salute pubblica" costituisce uno dei motivi per rifiutare l'ingresso sul territorio di Schengen (articolo 5). Tale espressione non viene definita nella proposta della Commissione. La Commissione fa riferimento alla direttiva 2004/38 (articolo 29). Tale direttiva fa riferimento ai "pertinenti strumenti dell'Organizzazione mondiale della sanità" senza specificarli. Si fa riferimento ad un elenco di malattie di cui all'allegato A della direttiva 64/221 che è stata, tuttavia, abrogata dalla direttiva 2004/38. In considerazione delle gravi conseguenze (rifiuto di ingresso sul territorio di Schengen), i termini devono essere definiti in modo assolutamente chiaro. Le malattie di cui ai regolamenti internazionali in materia di salute sono il colera, la peste e la febbre gialla.

Emendamento 18
Articolo 2, punto 10

10) *«guardia di frontiera»*, gli agenti pubblici assegnati ad un valico di frontiera, oppure lungo la frontiera esterna o marittima o nelle immediate vicinanze di quest'ultima, incaricati, ai sensi del diritto nazionale di ciascun Stato membro, di compiti di controllo di frontiera;	10) *«guardia di frontiera»*, gli agenti pubblici ***autorizzati*** assegnati ad un valico di frontiera, oppure lungo la frontiera esterna o marittima o nelle immediate vicinanze di quest'ultima, incaricati, ai sensi ***del presente regolamento e*** del diritto nazionale di ciascun Stato membro, di compiti di controllo di frontiera;

Emendamento 19
Articolo 2, punto 14

14) *«nave da crociera»*: una nave che	14) *«nave da crociera»*: una nave che

segue un itinerario secondo un programma stabilito, nel corso del quale i passeggeri ***partecipano*** ad attività di gruppo, con escursioni turistiche nei vari porti e ***durante il quale,*** in principio***, non vi è né imbarco, né sbarco di passeggeri***;	segue un itinerario secondo un programma stabilito, nel corso del quale i passeggeri ***possono partecipare*** ad attività di gruppo, con escursioni turistiche nei vari porti e ***il cui elenco dei passeggeri rimane*** in principio ***invariato durante l'intero viaggio***;

Emendamento 20
Articolo 2, punto 15

15) *«navigazione da diporto»*: l'utilizzazione di navi ***a vela e/o a motore*** per ***uso privato e*** la pratica della navigazione sportiva o turistica;	15) *«navigazione da diporto»*: l'utilizzazione di navi per la pratica della navigazione sportiva o turistica;

Emendamento 21
Articolo 3, lettera – a) (nuova)

	- a) del diritto dei cittadini dell'Unione di attraversare, in entrata e in uscita, la frontiera dello Stato membro di cui posseggono la nazionalità e quella di altri Stati membri;

Motivazione

Questo diritto è previsto dal diritto internazionale che è opportuno ricordare in questo contesto. Contemporaneamente viene soppressa la disposizione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). Inoltre, il diritto comunitario sancisce per i cittadini dell'Unione europea il diritto di ingresso nel territorio degli altri Stati membri.

Emendamento 22
Articolo 3, lettera a)

a) dei diritti ***dei*** beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione;	a) dei diritti ***degli altri*** beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione;

Emendamento 23
Articolo 3, lettera b)

b) dei diritti dei rifugiati e di coloro che	b) dei diritti dei rifugiati e di coloro che

richiedono una protezione internazionale, in particolare per ciò che concerne il non respingimento;	richiedono una protezione internazionale, in particolare per ciò che concerne il non respingimento***, i quali hanno il diritto di soggiornare sul territorio degli Stati membri fino all'adozione di una decisione definitiva sulla loro richiesta di asilo***;

Emendamento 24
Titolo II, Capo 1, titolo

Capo 1	***soppresso***
Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d'ingresso	

Motivazione

L'emendamento è inteso a semplificare il testo. Non è necessario creare capitoli separati per contenere solo pochi articoli.

Emendamento 25
Articolo 4, paragrafo 1, commi 1 e 2

1. Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera autorizzati e durante le ore di apertura stabilite. Le ore di apertura ***devono essere*** indicate chiaramente al posto di frontiera.	1. Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera autorizzati e durante le ore di apertura stabilite. Le ore di apertura ***sono*** indicate chiaramente al posto di frontiera.
Nell'ambito del regime del traffico frontaliero locale, possono essere istituiti valichi di frontiera specifici, riservati al passaggio dei residenti delle zone frontaliere.	Nell'ambito del regime del traffico frontaliero locale, possono essere istituiti valichi di frontiera specifici, riservati al passaggio dei residenti delle zone frontaliere. ***Ciò è indicato chiaramente ai valichi di frontiera in questione.***

Motivazione

La modifica apportata al primo comma è dovuta al fatto che nell'articolato dei testi legislativi non si utilizza di norma il modale "dovere".

Emendamento 26
Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

d) per i cittadini di Stati membri che attraversano la frontiera dello Stato membro di cui posseggono la nazionalità;	***soppresso***

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 3, lettera – a) (nuova).

Emendamento 27
Articolo 4, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)

	e bis) per singole persone o gruppi di persone in caso di una situazione di emergenza imprevista.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 3.

Emendamento 28
Articolo 5, paragrafo 1, alinea

1. Per un soggiorno non superiore a 90 giorni, l'ingresso nel territorio degli Stati membri ***può essere*** concesso a un cittadino di paesi terzi che soddisfi le condizioni seguenti:	1. Per un soggiorno non superiore a 90 giorni, l'ingresso nel territorio degli Stati membri ***è*** concesso a un cittadino di paesi terzi che soddisfi ***tutte*** le condizioni seguenti:

Motivazione

Qualora un cittadino di un paese terzo soddisfi tutte le condizioni, la legge obbliga gli Stati membri ad autorizzarne l'ingresso nel loro territorio. Questo principio è già riconosciuto nel Modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera (allegato VIII, parte B), che non contempla, tra i motivi per l'adozione di un provvedimento di respingimento, una categoria "Altro". Tutti i motivi riguardano le condizioni di ingresso.

Emendamento 29
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) essere in possesso di un visto valido, se	b) essere in possesso di un visto valido, se

richiesto;	richiesto ***a norma del regolamento (CE) n. 539/2001***[1];
	[1] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 435/2003, GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10.

Emendamento 30
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

c) esibire, se ***necessario***, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto***, compresa la prova di un'assicurazione per il viaggio,*** e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;	c) esibire, se ***richiesto della guardia di frontiera***, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

Motivazione

La prima parte dell'emendamento è volta a rendere il testo più chiaro.

Per quanto riguarda la seconda parte, la soppressione è giustificata dal fatto che l'assicurazione per il viaggio non è di prassi controllata alla frontiera.

Emendamento 31
Articolo 5, paragrafo 2, comma 2

I giustificativi idonei a verificare il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1 sono ***precisati all'allegato II.***	I giustificativi idonei a verificare il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1***, lettera c),*** sono ***i seguenti:***
	- nel caso di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, copie dei documenti richiesti dalla missione diplomatica o dalla sede consolare per l'esame della domanda di visto a norma delle pertinenti disposizioni delle Istruzioni consolari comuni;
	- nel caso di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, i

documenti precisati all'allegato II.

Motivazione

Per i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto è previsto un doppio controllo. In un primo momento spetta al consolato esaminare la domanda di visto. Nelle Istruzioni consolari comuni sono elencati in modo dettagliato lo scopo dell'esame della domanda di visto, i documenti giustificativi che possono essere richiesti e la procedura da seguire (colloquio personale, ecc.). Successivamente al rilascio del visto, viene effettuato un secondo controllo alla frontiera, volto ad accertare se la persona in questione soddisfa ancora i requisiti necessari (per esempio, si accerta che il SIS non contenga dati che giustificano un rifiuto dell'ingresso).

Onde evitare che la guardia di frontiera richieda documenti diversi rispetto ai consolati, è opportuno includere una disposizione che stabilisca che la guardia di frontiera può richiedere solo i documenti necessari per il rilascio del visto.

Emendamento 32
Articolo 5, paragrafo 3

3. La valutazione dei mezzi di sussistenza si effettua in funzione dello scopo del soggiorno ***e*** con riferimento ai prezzi medi in materia di vitto e alloggio. Gli importi di riferimento fissati annualmente da ciascuno Stato membro figurano all'allegato III.	3. La valutazione dei mezzi di sussistenza si effettua in funzione dello scopo***, della durata e delle condizioni*** del soggiorno***. Qualora un cittadino di un paese terzo soggiorni presso un ospite, è sufficiente una lettera di garanzia da parte di quest'ultimo. Qualora invece un cittadino di un paese terzo non soggiorni presso un ospite, i mezzi di sussistenza saranno valutati*** con riferimento ai prezzi medi in materia di vitto e alloggio ***in sistemazione economica moltiplicati per i giorni di soggiorno***. Gli importi di riferimento fissati annualmente da ciascuno Stato membro figurano all'allegato III.

Motivazione

L'emendamento introduce alcuni principi generali nel testo giuridico, poiché l'allegato III è soggetto a modifiche secondo una procedura di comitologia.

Emendamento 33
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. In deroga al paragrafo 1, qualora

sussistano dubbi sul vero scopo del soggiorno di un cittadino di un paese terzo esente dall'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, il cittadino in questione viene interrogato da una guardia di frontiera o da un altro funzionario, che hanno ricevuto una formazione specifica a tal fine, allo scopo di valutare il rischio di immigrazione clandestina. La guardia di frontiera o il funzionario competente esaminano i documenti giustificativi e i legami del cittadino in questione con il suo paese di residenza. A tal fine, il cittadino può essere chiamato a presentare una prova del luogo di residenza e dell'attività professionale svolta nel paese dei residenza. Le persone disoccupate forniscono motivazioni e documenti convincenti per quanto riguarda lo scopo del loro soggiorno e in particolare la loro intenzione di ritornare nel rispettivo paese di residenza.

Motivazione

I cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto non sono sottoposti a un controllo prima del loro arrivo al valico di frontiera, come avviene invece nel caso delle persone soggette all'obbligo del visto. È pertanto opportuno introdurre disposizioni specifiche per quanto concerne il rischio di immigrazione illegale in relazione a questo gruppo di persone, qualora la guardia di frontiera nutra dei dubbi circa il vero scopo del soggiorno.

Emendamento 34
Articolo 5, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. I cittadini di paesi terzi sono informati sui documenti che devono essere in grado di presentare al valico di frontiera. Nel caso di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, la missione diplomatica o la sede consolare che rilascia il visto informa i cittadini in questione dell'obbligo di portare con sé copie di tutti i documenti richiesti per la domanda di visto. Nel caso di cittadini di

paesi terzi esenti dall'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, le rappresentanze degli Stati membri nei paesi elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 comunicano con mezzi idonei l'elenco dei documenti precisati all'allegato II del presente regolamento e le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis.

Emendamento 35
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis

Svolgimento dei controlli

1. Nell'esercizio delle loro funzioni le guardie di frontiera garantiscono il pieno rispetto della dignità umana e svolgono i controlli alle frontiere in maniera professionale e rispettosa. Qualsiasi misura adottata nell'esercizio di tali funzioni è proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.

2. Nell'effettuare i controlli alle frontiere le guardie di frontiera non attuano alcuna discriminazione fondata sui motivi menzionati all'articolo 13 del trattato.

Motivazione

La proposta di regolamento non contiene alcun articolo sulle modalità in cui devono operare le guardie di frontiera. L'emendamento è pertanto volto a colmare questa lacuna.

Emendamento 36
Capo II, titolo

Capo II	***soppresso***
Controllo delle frontiere esterne e rifiuto d'ingresso	

Motivazione

L'emendamento è inteso a semplificare il testo. Non è necessario creare capitoli separati per

contenere solo pochi articoli.

Emendamento 37
Articolo 6, paragrafo 1

1. La circolazione transfrontaliera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo delle guardie di frontiera nazionali. Il controllo è effettuato in base ***ai paragrafi 2 e 3***.	1. La circolazione transfrontaliera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo delle guardie di frontiera nazionali. Il controllo è effettuato in base ***al presente regolamento***.

Motivazione

I controlli non sono effettuati in base ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6, ma anche il base agli articoli 5, 5 bis (nuovo), 7, 9, ecc.

Emendamento 38
Articolo 6, paragrafo 2

2. Chiunque attraversi la frontiera deve essere sottoposto ad un controllo che consenta di stabilirne l'identità ***in base alla produzione o all'esibizione dei*** documenti di viaggio.	2. Chiunque attraversi la frontiera deve essere sottoposto ad un controllo ***dei documenti di viaggio*** che consenta di stabilirne l'identità***. Il controllo minimo consiste in un controllo d'identità basato sui*** documenti di viaggio ***esibiti, nonché nella verifica semplice e rapida della validità del documento o dei documenti che consentono l'attraversamento della frontiera e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione. I cittadini dell'Unione non sono soggetti a ulteriori controlli***.
Il controllo effettuato da ciascuno Stato membro in conformità con la ***propria*** legislazione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione. Il controllo ***può riguardare*** anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera.	Il controllo effettuato da ciascuno Stato membro in conformità con ***il presente regolamento e con*** la legislazione ***nazionale in materia***, specialmente per quanto riguarda la perquisizione. Il controllo ***riguarda*** anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera.

Motivazione

Gli emendamenti all'articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo3 sono intesi a incorporare il testo dell'allegato IV (Modalità di controllo ai valichi di frontiera autorizzati) nell'articolo 6. Il

testo dell'allegato IV proposto dalla Commissione è molto breve e riprende in parte le disposizioni dell'articolo 6. È pertanto opportuno sopprimere l'allegato IV e formulare l'articolo 6 in un modo più completo.

Emendamento 39
Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)

a) la verifica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni d'ingresso stabilite all'articolo 5, paragrafo 1, nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l'esercizio di un'attività professionale;	a) la verifica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni d'ingresso stabilite all'articolo 5, paragrafo 1, nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l'esercizio di un'attività professionale***, inclusa la verifica se i documenti di viaggio presentano indizi di falsificazione o di contraffazione***;

Emendamento 40
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)

b) ***l'individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza interna, l'ordine pubblico e la salute pubblica degli Stati membri, nonché la constatazione di reati, in particolare attraverso la consultazione diretta delle segnalazioni di persone e oggetti integrati*** nel sistema d'informazione Schengen (SIS) e negli archivi nazionali di ricerca.	b) ***la verifica se la persona, il suo veicolo e gli oggetti da essa trasportati costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale verifica comporta in particolare la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e agli oggetti contenuti*** nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) e negli archivi nazionali di ricerca ***e, se del caso, l'attuazione della condotta da adottare riguardo a tale segnalazione. Qualora, consultando il SIS, si constati l'esistenza di una segnalazione in base agli articoli da 95 a 100 della convenzione di Schengen, si attuerà immediatamente la condotta da eseguire che apparirà sullo schermo***.

Emendamento 41
Articolo 6, paragrafo 4

4. ***Le modalità pratiche relative al***	4. ***I cittadini di paesi terzi che sono***

controllo previste ai paragrafi 2 e 3 figurano all'allegato IV.	***sottoposti a un controllo approfondito hanno il diritto di chiedere che tale controllo non venga effettuato in un luogo pubblico***.

Emendamento 42
Articolo 6, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. Ai cittadini di paesi terzi sottoposti a un secondo controllo approfondito viene immediatamente fornito un foglio informativo che illustra lo scopo e la procedura di tale controllo. Il modello di foglio informativo è disponibile in tutte le lingue ufficiali della Comunità e delle Nazioni Unite, nonché nelle lingue dei paesi confinanti con l'Unione europea. Al termine di un secondo controllo approfondito, le persone interessate ricevono una nota esplicativa che riporta il motivo per il quale sono state sottoposte a un secondo controllo, il nome dei funzionari che hanno richiesto ed effettuato il secondo controllo e il timbro del valico di frontiera. La nota è redatta nella lingua del paese e, se richiesto dal cittadino del paese terzo, in inglese.

Emendamento 43
Articolo 7, paragrafo 1

1. In circostanze eccezionali ed impreviste, che esigono misure immediate, i controlli alle frontiere terrestri possono essere snelliti.	1. In circostanze eccezionali ed impreviste, che esigono misure immediate, i controlli alle frontiere terrestri possono essere snelliti. ***Le circostanze eccezionali ed impreviste si verificano quando eventi imprevedibili provocano tempi di attesa eccessivi dovuti al traffico intenso per raggiungere le frontiere e quando sono esaurite tutte le risorse in termini di personale, strutture e organizzazione.***

Motivazione

Gli emendamenti all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 sono intesi a incorporare il testo dell'allegato V nell'articolo 7. L'allegato V è molto breve e riprende le disposizioni dell'articolo 7.

La seconda parte della motivazione non concerne la versione italiana.

Emendamento 44
Articolo 7, paragrafo 2

2. ***Se i controlli previsti all'articolo 6 non possono essere effettuati sistematicamente a motivo delle circostanze eccezionali ed impreviste previste al paragrafo 1 del presente articolo, devono essere stabilite delle priorità***.	2. ***In caso di snellimento dei controlli, il controllo della circolazione ha, in linea di principio, la precedenza sul controllo all'uscita***.

Emendamento 45
Articolo 7, paragrafo 3

3. ***Le modalità pratiche relative allo snellimento dei controlli e ai criteri di priorità figurano all'allegato V***.	3. ***Nello snellire i controlli la guardia di frontiera deve dar prova di discrezione. Tale snellimento è ratificato da un funzionario di grado superiore, può essere soltanto provvisorio e deve essere adattato a seconda delle circostanze e attuato procedendo per gradi***.

Emendamento 46
Articolo 7, paragrafo 4

4. ***Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, il più rapidamente possibile, delle misure adottate conformemente ai paragrafi 1 e 2***.	4. ***Ciascuno Stato membro trasmette una volta all'anno una relazione sull'applicazione del presente articolo al Parlamento europeo e alla Commissione***.

Motivazione

Lo snellimento dei controlli è una decisione molto delicata che dovrebbe essere adottata solo in rari casi. È opportuno che il Parlamento europeo e la Commissione ricevano informazioni per valutare l'uso di questa possibilità.

Emendamento 47
Articolo 7, paragrafo 5

5. Anche in caso di snellimento dei controlli, i cittadini di paesi terzi ***devono poter richiedere espressamente ed ottenere l'apposizione del timbro sul loro documento di viaggio***, conformemente all'articolo 9.	5. Anche in caso di snellimento dei controlli, ***la guardia di frontiera appone un timbro sul documento di viaggio dei*** cittadini di paesi terzi ***sia in entrata che in uscita***, conformemente all'articolo 9.

Motivazione

L'emendamento allinea la presente disposizione al regolamento (CE) n. 2133/2004[1] del Consiglio sull'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi.

Emendamento 48
Articolo 7 bis (nuovo)

	Articolo 7 bis
	Persone che attraversano spesso la frontiera
	Le persone che sono conosciute personalmente dalla guardia di frontiera e delle quali egli sa, dopo un controllo minimo, che non sono segnalate né nel Sistema d'informazione Schengen, né negli archivi nazionali di ricerca, e che sono in possesso di un documento valido che consente di attraversare la frontiera, sono sottoposte soltanto ad un controllo per sondaggio, onde verificare se sono in possesso del documento in questione. Questa disposizione vale, in particolare, per le persone che attraversano spesso la frontiera al medesimo valico di frontiera. Questa categoria di persone deve essere sottoposta di tanto in tanto, inopinatamente e ad intervalli irregolari, ad un controllo approfondito.

Motivazione

L'emendamento integra il punto 4 dell'allegato 5 apportando alcune piccole modifiche

[1] GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5.

linguistiche.

Emendamento 49
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri allestiscono corsie separate ai valichi autorizzati delle loro frontiere esterne al fine di poter procedere al controllo alla frontiera delle persone, conformemente all'articolo 6. Tali corsie sono segnalate dai pannelli previsti al paragrafo 2.	1. Gli Stati membri allestiscono corsie separate ***in particolare*** ai valichi autorizzati delle loro frontiere esterne al fine di poter procedere al controllo alla frontiera delle persone, conformemente all'articolo 6. Tali corsie sono segnalate dai pannelli previsti al paragrafo 2.
L'allestimento di corsie separate resta facoltativo ai valichi delle frontiere terrestri e marittime degli Stati membri, nonché alle frontiere comuni tra gli Stati membri che non applicano l'articolo 18.	L'allestimento di corsie separate resta facoltativo ai valichi delle frontiere terrestri e marittime degli Stati membri, nonché alle frontiere comuni tra gli Stati membri che non applicano l'articolo 18.
	Onde assicurare livelli ottimali del flusso di persone all'attraversamento dei valichi di frontiera, gli Stati membri garantiscono una chiara segnalazione di tali corsie, incluso il caso in cui le norme relative all'uso delle corsie separate sono sospese secondo quanto previsto dal paragrafo 4.

Emendamento 50
Articolo 9, paragrafo 2, comma 2

Su richiesta di un cittadino di un paese terzo è possibile rinunciare, in via eccezionale, all'apposizione del timbro di entrata o di uscita, qualora ciò possa determinare, per questi, importanti difficoltà. Occorre quindi attestare l'entrata o l'uscita su un foglio separato con la menzione del nome e del numero di passaporto.	Su richiesta di un cittadino di un paese terzo è possibile rinunciare, in via eccezionale, all'apposizione del timbro di entrata o di uscita, qualora ciò possa determinare, per questi, importanti difficoltà. Occorre quindi attestare l'entrata o l'uscita su un foglio separato con la menzione del nome e del numero di passaporto. ***Tale foglio è consegnato al cittadino del paese terzo.***

Emendamento 51
Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. I cittadini dei paesi terzi sono informati con mezzi idonei del fatto che le guardie di frontiera sono tenute ad apporre un timbro sui loro documenti di viaggio anche in caso di snellimento dei controlli.

Motivazione

Il regolamento relativo all'apposizione di timbri impone alla guardia di frontiera l'obbligo di apporre i timbri anche in caso di snellimento dei controlli. I cittadini dei paesi terzi devono essere al corrente di tale obbligo, in modo tale da poter richiedere, qualora la guardia di frontiera non vi provveda, l'apposizione del timbro. In mancanza del timbro, l'onere della prova per dimostrare la correttezza dell'ingresso spetta ai cittadini dei paesi terzi.

Emendamento 52
Articolo 9, paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione delle disposizioni relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio entro la fine del 2008.

Motivazione

L'articolo 5 del regolamento del Consiglio (CE) 2133/2004[1] *prevede che la Commissione riferisca al Consiglio a tale riguardo. Poiché ora il Parlamento è colegislatore in questo settore, la Commissione è tenuta a riferire anche al Parlamento.*

Emendamento 53
Articolo 10, numerazione

Articolo 10	***Articolo 11***
Sorveglianza tra i valichi di frontiera	Sorveglianza tra i valichi di frontiera

[1] GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5.

Motivazione

L'ordine degli articoli 10 e 11 è invertito perché sembra più logico trattare la questione della sorveglianza, che non si riferisce ai controlli ai valichi di frontiera, dopo tutti gli articoli relativi a tali controlli.

Emendamento 54
Articolo 10 bis (nuovo)

Articolo 10 bis

Registrazione di informazioni di servizio

1. Tutti i posti di frontiera (terrestri, marittimi e aeroportuali) devono annotare su un registro le informazioni di servizio ed ogni informazione particolarmente importante. Vengono annotate le seguenti indicazioni:

- il nome della guardia di frontiera e quello degli altri agenti di ogni squadra, con l'indicazione degli orari in cui erano in servizio;

- il numero di persone che hanno attraversato la frontiera;

- gli snellimenti del controllo delle persone applicati conformemente all'articolo 7;

- il rilascio di documenti sostitutivi del passaporto e del visto o di autorizzazioni rilasciate alla frontiera;

- i fermi (infrazioni penali ed amministrative);

- denunce delle persone sottoposte a controlli;

- i rifiuti d'ingresso e divieti di uscita (numero, motivi del rifiuto e cittadinanza);

- le altre misure di polizia e giudiziarie particolarmente importanti;

- gli eventi particolari.

Motivazione

Il presente emendamento include il punto 3 del soppresso Allegato IV in un articolo distinto. Sono state proposte alcune aggiunte (motivi del rifiuto, numero di persone che attraversano la frontiera) e chiarimenti.

Emendamento 55
Articolo 10 ter (nuovo)

Articolo 10 ter

Risorse per il controllo alla frontiera

1. L'esecuzione dei controlli alle frontiere previsti dal presente regolamento incombe ai servizi degli Stati membri incaricati, conformemente al diritto nazionale e al presente regolamento, di compiti di guardia di frontiera.

2. Nell'adempimento di tali compiti, le guardie di frontiera sono investite delle competenze della polizia di frontiera e di competenze in materia di procedura penale attribuite loro dalla legge nazionale.

3. I servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera devono essere costituiti da professionisti specializzati e debitamente formati. Gli Stati membri garantiscono che tutte le guardie di frontiera ricevano una formazione sulla normativa comunitaria pertinente nel settore dei controlli di frontiera e dei diritti fondamentali. Gli Stati membri garantiscono altresì che le guardie di frontiera che esercitano le loro funzioni presso i valichi autorizzati parlino almeno due lingue pertinenti al loro lavoro. Gli Stati membri incoraggiano le guardie di frontiera ad imparare più lingue.

4. Gli Stati membri si impegnano a predisporre personale e mezzi appropriati ed in numero sufficiente per effettuare i controlli alle frontiere esterne, a norma del presente regolamento, al fine di garantire controlli efficaci ed efficienti alle loro frontiere esterne. I servizi

	incaricati di compiti di guardia di frontiera hanno l'obiettivo di evitare tempi d'attesa sproporzionati per i viaggiatori.
	5. L'elenco dei servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera dal diritto nazionale di ciascun Stato membro figura all'allegato IX.
	6. Ai fini di un'esecuzione efficace del controllo alle frontiere, gli Stati membri devono garantire una cooperazione stretta e permanente tra tutti i servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera.

Motivazione

Riformulazione degli articoli 12 e 13 della proposta della Commissione e nuova collocazione dell'articolo così riformulato. Parte degli articoli 12 e 13 è anche stata inclusa nell'articolo 5 bis nuovo.

Emendamento 56
Articolo 11, numerazione dell'articolo

Articolo ***11***	Articolo ***10***
Rifiuto d'ingresso	Rifiuto d'ingresso

Motivazione

Cfr. emendamento sulla numerazione dell'articolo 10.

Emendamento 57
Articolo 11, paragrafo 3

3. ***Il rifiuto d'ingresso è una decisione motivata d'applicazione immediata, applicabile, se del caso, dallo spirare del termine previsto dalla legislazione nazionale,*** adottata dall'organo competente secondo il diritto nazionale ***che indica le modalità di ricorso.***	3. ***Prima di prendere una decisione finale sul rifiuto dell'ingresso, la guardia di frontiera responsabile chiede un secondo parere ad un superiore. L'ingresso può essere negato solamente mediante una decisione motivata che indichi i motivi precisi del rifiuto. La decisione è*** adottata dall'organo competente secondo il diritto nazionale. ***La sua applicazione è immediata. Qualora lo ritengano opportuno, gli Stati membri sospendono***

	l'entrata in vigore della decisione.
	Le persone cui viene rifiutato l'ingresso hanno il diritto di fare ricorso. L'organo competente di rifiutare l'ingresso secondo il diritto nazionale correda la decisione motivata di una spiegazione scritta e orale delle modalità di ricorso. Gli Stati membri nominano un'autorità incaricata di rappresentare i cittadini di paesi terzi, che lo desiderino, nella procedura di ricorso. Qualora in sede di ricorso venga concluso che la decisione di rifiutare l'ingresso è infondata, il cittadino del paese terzo ha diritto ad un risarcimento da parte dello Stato membro responsabile del danno subito.
Il modello uniforme di rifiuto d'ingresso figura all'allegato VIII, parte B. Il cittadino di un paese terzo interessato accusa ricevuta della decisione a mezzo del suddetto formulario.	Il modello uniforme di rifiuto d'ingresso figura all'allegato VIII, parte B. Il cittadino di un paese terzo interessato accusa ricevuta della decisione a mezzo del suddetto formulario ***e ne riceve una copia***.

Motivazione

Il presente emendamento è volto a rafforzare i diritti processuali di coloro a cui viene rifiutato l'ingresso alla frontiera.

Emendamento 58
Articolo 11, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. Gli Stati membri raccolgono statistiche sul numero delle persone autorizzate ad entrare, il numero delle persone a cui l'ingresso è stato rifiutato, i motivi del rifiuto, la nazionalità di dette persone e il tipo di posto di frontiera (terrestre, aeroportuale, marittimo) in cui è avvenuto il rifiuto. Una volta all'anno gli Stati membri trasmettono tali statistiche alla Commissione. La Commissione pubblica ogni anno una raccolta delle statistiche fornite dagli Stati membri.

Motivazione

È importante che l'applicazione pratica del presente regolamento sia trasparente.

Emendamento 59
Capo III, titolo

Capo III	***soppresso***
Risorse per il controllo alla frontiera e cooperazione tra Stati membri	

Motivazione

Il presente emendamento è volto a semplificare il testo: non è necessario prevedere capitoli separati che contengono un numero molto esiguo di articoli.

Emendamento 60
Articolo 12

Articolo 12	***soppresso***
Risorse per il controllo alla frontiera	
Gli Stati membri si impegnano a predisporre personale e mezzi appropriati ed in numero sufficiente per esercitare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, ai sensi degli articoli da 6 a 11, al fine di garantire un livello di controllo elevato alle loro frontiere esterne.	

Motivazione

Il contenuto dell'articolo è incluso nei nuovi articoli 5 bis e 10 ter.

Emendamento 61
Articolo 13

Articolo 13	***soppresso***
Esecuzione delle misure di controllo	
1. L'esecuzione di misure di controllo alle frontiere, ai sensi degli articoli da 6 a 11 del presente regolamento, incombe ai servizi degli Stati membri incaricati,	

conformemente al diritto nazionale, di compiti di guardia di frontiera.

Nell'adempimento di tali compiti, le guardie di frontiera sono investite delle competenze della polizia di frontiera e di competenze in materia di procedura penale attribuite loro dalla legge nazionale.

I servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera devono essere costituiti da professionisti specializzati e debitamente formati.

2. L'esecuzione delle misure di controllo alle frontiere da parte delle guardie di frontiera è proporzionata agli obiettivi di tali misure.

3. L'elenco dei servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera dal diritto nazionale di ciascun Stato membro figura all'allegato IX.

4. Ai fini di un'esecuzione efficace del controllo alle frontiere, gli Stati membri devono garantire una cooperazione stretta e permanente tra tutti i servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera.

Motivazione

Il contenuto dell'articolo è incluso nei nuovi articoli 5 bis e 10 ter.

Emendamento 62
Articolo 14, paragrafo 1

1. Gli Stati membri si prestano assistenza e garantiscono tra loro una cooperazione stretta e permanente al fine di un'esecuzione efficace del controllo alle frontiere.	1. Gli Stati membri si prestano assistenza e garantiscono tra loro una cooperazione stretta e permanente al fine di un'esecuzione efficace del controllo alle frontiere ***e si scambiano tutte le informazioni pertinenti.***

Emendamento 63
Articolo 15, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri che non applicano l'articolo 18 alle loro frontiere esterne comuni terrestri possono, fino alla data di applicazione del suddetto articolo, effettuare un controllo congiunto di tali frontiere comuni, fatte salve le disposizioni degli articoli 2 e da 6 a 11.	1. Gli Stati membri che non applicano l'articolo 18 alle loro frontiere esterne comuni terrestri possono, fino alla data di applicazione del suddetto articolo, effettuare un controllo congiunto di tali frontiere comuni, ***nel qual caso una persona può essere fermata una sola volta allo scopo di espletare le procedure di controllo d'ingresso e di uscita,*** fatte salve le disposizioni degli articoli 2 e da 6 a 11.

Motivazione

Il presente emendamento introduce l'idea di base delle conclusioni del Consiglio sull'adozione di accordi bilaterali di cooperazione nel settore dei controlli delle persone alle frontiere terrestri comuni tra taluni Stati membri e l'Unione europea dopo l'allargamento.

Emendamento 64
Articolo 15, paragrafo 2

2. Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi bilaterali conclusi conformemente al paragrafo 1.	***soppresso***

Motivazione

La presente disposizione andrebbe inserita nell'articolo 32.

Emendamento 65
Capo IV, paragrafo 2

Capo IV	***soppresso***
Modalità di controllo specifiche e regimi particolari	

Motivazione

Il presente emendamento è volto a semplificare il testo: non è necessario prevedere capitoli separati che contengono un numero molto esiguo di articoli.

Emendamento 66
Articolo 16, alinea

Sono previste modalità di controllo specifiche, ***quali quelle che figurano in allegato X,*** per i diversi tipi di frontiera ed in funzione dei mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne, e cioè:	***L'Allegato X contiene*** modalità di controllo specifiche per i diversi tipi di frontiera ed in funzione dei mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne, e cioè:

Motivazione

Disposizioni a fine illustrativo potrebbero dar luogo a problemi d'interpretazione.

Emendamento 67
Articolo 16, lettera b)

b) frontiere aeree (aeroporti internazionali, aeroporti minori, voli ***interni***);	b) frontiere aeree (aeroporti internazionali, aeroporti minori, voli ***privati***);

Motivazione

Il presente emendamento è volto a correggere un errore nel testo.

Emendamento 68
Articolo 17, titolo

Regimi specifici	***Nuove norme specifiche per i controlli su talune categorie di persone***

Motivazione

Il nuovo titolo rispecchia meglio il contenuto dell'articolo.

Emendamento 69
Articolo 17, paragrafo 1, alinea

1. Regimi di controllo specifici***, quali quelli che figurano all'allegato XI, sono*** previsti per alcune categorie di persone, in particolare:	1. ***L'Allegato XI indica*** regimi di controllo specifici previsti per alcune categorie di persone, in particolare:

Motivazione

Disposizioni a fine illustrativo potrebbero dar luogo a problemi d'interpretazione.

Emendamento 70
Articolo 19, lettera d)

d) l'obbligo dei cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro a norma dell'articolo 22 della convenzione di Schengen.	***soppresso***

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 34, paragrafo 1.

Emendamento 71
Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis

Rimozione degli ostacoli al traffico ai valichi stradali alle frontiere interne

Gli Stati membri rimuovono tutti gli ostacoli al flusso regolare del traffico ai valichi stradali alle frontiere interne, in particolare gli eventuali limiti di velocità che non siano esclusivamente motivati da considerazioni attinenti alla sicurezza stradale.

Gli Stati membri provvedono al contempo a fornire le strutture per i controlli qualora fossero ripristinati i controlli alle frontiere interne.

Motivazione

Il presente emendamento introduce le idee di base della decisione SCH/Com-ex (94) 1 rev 2 che andrebbe revocata dal momento che il presente regolamento rappresenta anche un consolidamento rispetto all'acquis di Schengen.

Emendamento 72
Articolo 20, paragrafo 1

1. Uno Stato membro può ripristinare, per un periodo limitato ad una durata massima di trenta giorni, i controlli di frontiera alle sue frontiere interne in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico, la salute pubblica o la sicurezza interna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 o, in caso d'urgenza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22. L'estensione e la durata di tali controlli non devono eccedere quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.	1. Uno Stato membro può***, in via eccezionale,*** ripristinare, per un periodo limitato ad una durata massima di trenta giorni, i controlli di frontiera alle sue frontiere interne in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico, la salute pubblica o la sicurezza interna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 o, in caso d'urgenza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22. L'estensione e la durata di tali controlli non devono eccedere quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

Emendamento 73
Articolo 22, paragrafo 1

1. Quando l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica di uno Stato richiedono un'azione urgente, lo Stato membro interessato può ristabilire immediatamente i controlli alle frontiere interne.	1. Quando l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica di uno Stato richiedono un'azione urgente, lo Stato membro interessato può***, in via eccezionale,*** ristabilire immediatamente i controlli alle frontiere interne.

Emendamento 74
Articolo 23, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. A partire dalla terza proroga consecutiva, lo Stato membro richiedente giustifica al Parlamento europeo la necessità di prorogare i controlli alle frontiere interne.

Emendamento 75
Articolo 24, titolo

Ripristino comune dei controlli alle frontiere interne a motivo di minaccia	Ripristino comune dei controlli alle frontiere interne a motivo di ***una*** minaccia

terroristica a carattere transfrontaliero	***di eccezionale gravità***

Motivazione

Le minacce terroristiche non dovrebbero essere l'unica "minaccia di eccezionale gravità" ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1.

Emendamento 76
Articolo 24, paragrafo 1

1. In caso di minaccia di eccezionale gravità per l'ordine pubblico, la sicurezza interna e la salute pubblica, che si ripercuote su diversi Stati membri, ***in particolare in caso di minaccia terroristica a carattere transfrontaliero,*** il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere a maggioranza qualificata di ripristinare immediatamente i controlli di frontiera alle frontiere interne o ad alcune frontiere specifiche di tutti gli Stati membri o di alcuni di essi. L'estensione e la durata di questi controlli non devono eccedere quanto strettamente necessario per rispondere alla gravità eccezionale della minaccia.	1. In caso di minaccia di eccezionale gravità per l'ordine pubblico, la sicurezza interna e la salute pubblica, che si ripercuote su diversi Stati membri, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere a maggioranza qualificata di ripristinare immediatamente i controlli di frontiera alle frontiere interne o ad alcune frontiere specifiche di tutti gli Stati membri o di alcuni di essi. L'estensione e la durata di questi controlli non devono eccedere quanto strettamente necessario per rispondere alla gravità eccezionale della minaccia.

Emendamento 77
Articolo 24, paragrafo 3

3. Il Parlamento europeo è informato senza indugio delle misure adottate conformemente ai paragrafi 1 e 2.	***soppresso***

Motivazione

Il contenuto di questo paragrafo è stato introdotto nel nuovo articolo 24 bis.

Emendamento 78
Articolo 24 bis (nuovo)

Articolo 24 bis
Informazione del Parlamento europeo

	Lo Stato membro interessato o, se del caso, il Consiglio informano senza indugio il Parlamento europeo delle misure adottate ai sensi degli articoli dal 21 al 24.

Motivazione

Il Parlamento europeo va in tutti i casi informato.

Emendamento 79
Articolo 26

Lo Stato membro che ha ripristinato i controlli alle frontiere interne a norma dell'articolo 20, conferma la data della soppressione dei controlli e trasmette***, al contempo o entro breve termine,*** al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione una relazione sul ripristino dei controlli alle frontiere interne.	Lo Stato membro che ha ripristinato i controlli alle frontiere interne a norma dell'articolo 20, conferma la data della soppressione dei controlli e trasmette ***entro 30 giorni*** al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione una relazione sul ripristino dei controlli alle frontiere interne ***descrivendo, in particolare, le operazioni di controllo e l'efficacia del loro ripristino***.

Emendamento 80
Articolo 29

Gli allegati ***da*** I ***a*** XII sono modificati conformemente alla procedura prevista all'articolo 30, paragrafo 2.	Gli allegati I***, III, VI, VII, IX e*** XII sono ***aggiornati*** conformemente alla procedura prevista all'articolo 30, paragrafo 2.

Motivazione

Gli allegati alla proposta della Commissione sono di vario tipo: da un lato vi sono quelli di natura prettamente tecnica, che sono soggetti a frequenti modifiche, si tratta ad esempio dell'elenco dei valichi di frontiera autorizzati (I), dell'elenco dei servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera (IX) o degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali (III). Dall'altro, vi sono gli allegati che contengono norme a carattere generale o astratto. Sarebbe impossibile per il Parlamento accettare che vengano concordati in sede di procedura di codecisione per essere in seguito modificati mediante la procedura di comitatologia. È il caso, ad esempio, delle modalità di controllo specifiche relative ai vari tipi di frontiera e i diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne (X) o dei regimi speciali per determinate categorie di persone (quali i marittimi, i lavoratori frontalieri e i minori) (XI).

Emendamento 81
Articolo 30, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere in qualsiasi momento di revocare la delega dei poteri d'attuazione alla Commissione.

Motivazione

Come clausola di salvaguardia, sia il Parlamento che il Consiglio, nella loro qualità di istituzioni che, in virtù della presente normativa, delegano i poteri alla Commissione, dovrebbero avere la possibilità di revocare tale delega in caso di problemi. Ad esempio, la commissione LIBE si è recentemente opposta in due occasioni alla decisione di comitatologia, invocando l'articolo 8 della decisione sulla comitatologia. Nonostante ciò, la Commissione ha comunque adottato queste decisioni (accordo "Safe harbour" sulla sicurezza dei dati e trasmissione del registro dei nomi dei passeggeri agli USA). Tale diritto di revoca è peraltro previsto dalla Costituzione (Articolo I-36, paragrafo 2, lettera a).

Emendamento 82
Articolo 32, paragrafo 1

Nel termine di dieci giorni lavorativi successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro disposizioni nazionali relative all'articolo 19 ***punti c) e d)***. Essi comunicano le ulteriori modifiche di tali disposizioni nel termine di cinque giorni lavorativi.	Nel termine di dieci giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro disposizioni nazionali relative all'articolo 19 ***punto*** c)***, le sanzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e gli accordi bilaterali conclusi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1***. Essi comunicano le ulteriori modifiche di tali disposizioni nel termine di cinque giorni lavorativi.

Emendamento 83
Articolo 32 bis (nuovo)

Articolo 32 bis

Controllo dell'attuazione da parte della Commissione

La Commissione è incaricata di controllare l'attuazione del presente regolamento da parte degli Stati membri. A tal fine essa ha la facoltà di effettuare

ispezioni senza preavviso alle frontiere esterne. La Commissione può affidare tale compito ad un gruppo indipendente di ispettori qualificati. I rapporti relativi alle ispezioni vengono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Fino ad ora il controllo dell'attuazione non ha seguito il normale sistema dei controlli della Commissione, bensì il sistema delle valutazioni Schengen. La decisione SCH/Com-ex (98)26 def.) prevede l'istituzione di un comitato permanente in seno al Consiglio per: 1) controllare se i paesi che intendono aderire allo spazio Schengen sono pronti e 2) gettare le basi affinché il comitato esecutivo possa garantire la corretta applicazione della Convenzione. Queste relazioni non hanno un seguito giudiziario, non sono pubblicate e non vengono trasmesse né al Parlamento europeo, né a quelli nazionali. Questo sistema di revisioni paritetiche è inoltre criticato perché troppo poco incisivo e inefficiente.

Emendamento 84
Articolo 32 ter (nuovo)

Articolo 32 ter

Giurisdizione della Corte di giustizia

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è competente a statuire su tutte le disposizioni del presente regolamento, ivi comprese le questioni relative al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, ai sensi della decisione [...../.....]

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2 del trattato che istituisce la comunità europea (TCE), la Corte di giustizia non è competente in materia di introduzione di controlli alle frontiere interne. Le decisioni degli Stati membri in questo campo rimangono pertanto senza controllo giudiziario. L'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino, del TCE prevede l'adeguamento delle competenze della Corte di giustizia. Il Consiglio avrebbe dovuto adattare le competenze della Corte nello stesso momento in cui estendeva la procedura di codecisione (il trattato dice "e"). La Commissione ha deplorato ciò dichiarando che "è inaccettabile che la decisione non preveda alcun adeguamento delle competenze della Corte, perpetuando in tal modo una situazione in cui l'accesso alla Corte di giustizia resta limitato. La Commissione è assolutamente convinta che, in questo settore che tocca tanto da vicino i diritti del singolo, un maggiore accesso alla giustizia sia altrettanto essenziale ai fini di una maggiore legittimità". Il PE aveva chiesto l'abolizione di questa limitazione nella relazione Bourlanges (T6-

0105/2004[1]) sull'estensione della codecisione.

Emendamento 85
Articolo 34, paragrafo 1

1. Gli articoli da 2 a 8 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono abrogati dal….[data di applicazione del presente regolamento].	1. Gli articoli da 2 a 8 ***e l'articolo 22*** della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono abrogati dal….[data di applicazione del presente regolamento].

Motivazione

In base all'articolo 22 della Convenzione di Schengen, gli "stranieri" sono tenuti a dichiarare la loro presenza alle competenti autorità "sia all'ingresso, sia entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso". Gli Stati membri prevedono condizioni e deroghe. Questa disposizione va abrogata per tre ragioni: in primo luogo, in pratica nessuno ha un quadro generale di queste norme e molti Stati membri si limitano semplicemente a esentare dall'obbligo. Si è creata quindi una situazione di grande incertezza giuridica.
In secondo luogo, grazie alle norme in materia di apposizione dei timbri, si procede già a una registrazione della data d'ingresso. In terzo luogo, nel caso della Russia (negoziati per un accordo di agevolazione dei visti), l'UE critica proprio questo requisito della registrazione per i cittadini comunitari che entrano in territorio russo.

Emendamento 86
Articolo 34, paragrafo 2, trattino 2

– le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 22 dicembre 1994 (SCH/Com-ex (94)17, 4 rev.) e del 20 dicembre 1995 (SCH/Com-ex (95) 20, 2 rev.);	le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 22 dicembre 1994 (SCH/Com-ex (94)17, 4 rev.)***, del 26 aprile 1994 (SCH/Com-ex(94) 1 rev 2*** e del 20 dicembre 1995 (SCH/Com-ex (95) 20, 2 rev.); ***le disposizioni concernenti la parte II del mandato a decidere (SCH(Com-ex(98) 26 def.);***

Motivazione

Cfr. la motivazione degli emendamenti agli articoli 19 bis e 32 bis.

[1] GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45.

Emendamento 87
Allegato II, titolo

Giustificativi atti a stabilire l'attendibilità dei motivi d'ingresso	Giustificativi atti a stabilire l'attendibilità dei motivi d'ingresso ***nel caso di cittadini di paesi terzi non soggetti al requisito del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001***

Emendamento 88
Allegato II, punto 1, alinea

1. I giustificativi previsti all'articolo 5, paragrafo 2, sono i seguenti:	1. I giustificativi previsti all'articolo 5, paragrafo 2, sono ***esclusivamente*** i seguenti:

Motivazione

Gli emendamenti all'allegato II mirano a una maggiore chiarezza delle norme.

Emendamento 89
Allegato II, punto 1, lettera a), trattino 3

– il biglietto d'ingresso per fiere e congressi.	– il biglietto d'ingresso per fiere e congressi ***in caso di partecipazione***.

Emendamento 90
Allegato II, punto 1, lettera c), trattino 1

– un invito dell'ospitante;	un invito dell'ospitante ***se si è ospitati da qualcuno; oppure***

Emendamento 91
Allegato II, punto 1, lettera c), trattino 2

– una pezza d'appoggio relativa alla struttura che fornisce alloggio;	– una pezza d'appoggio relativa alla struttura che fornisce alloggio; ***oppure***

Emendamento 92
Allegato II, punto 1, lettera c), trattino 2 bis (nuovo)

	– ogni altro documento pertinente che indichi la sistemazione prevista;

Emendamento 93
Allegato II, punto 1, lettera c), trattino 3

– la conferma della prenotazione dell'organizzatore di un giro turistico;	– la conferma della prenotazione dell'organizzatore di un giro turistico ***o ogni altro documento pertinente che indichi il programma di viaggio previsto***;

Emendamento 94
Allegato II, punto 1, lettera c), trattino 4

– il biglietto del viaggio di ritorno o biglietto per il giro turistico.	– il biglietto del viaggio di ritorno o biglietto per il giro turistico ***o ogni altro documento pertinente che indichi i mezzi di trasporto previsti per il ritorno***.

Emendamento 95
Allegato II, punto 1, lettera e), alinea

e) in caso di viaggi per altri motivi:	e) in caso di viaggi ***per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o*** per altri motivi:

Emendamento 96
Allegato II, punto 1, lettera e), trattino 1

– gli inviti, le prenotazioni o i programmi;	– gli inviti, ***i biglietti d'ingresso,*** le prenotazioni o i programmi ***indicanti, laddove possibile, il nome dell'ente che ha trasmesso l'invito e la durata del soggiorno***;

Emendamento 97
Allegato II, punto 1, lettera e), trattino 2

– le conferme di partecipazione, i biglietti d'ingresso o le ricevute, ecc.,	***soppresso***

Emendamento 98
Allegato II, punto 1, lettera e), ultima frase

per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose, dando informazioni il più possibile dettagliate, per esempio il nome dell'ente che ha trasmesso l'invito o la durata del soggiorno.	***soppresso***

Emendamento 99
Allegato II, punto 3

3. Se l'assicurazione per il viaggio prevista all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), non è richiesta ai sensi della parte V, punto 1.4, secondo comma, terzo trattino, delle Istruzioni consolari comuni, tale esenzione figura nella zona riservata alle autorità nazionali del visto («ASSURANCE NON REQUISE»).	***soppresso***

Motivazione

La cancellazione è conseguenza della cancellazione all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 100
Allegato IV

L'allegato è soppresso.

Motivazione

Il contenuto è incluso nell'articolo 6 rivisto e nel nuovo articolo 10 bis.

Emendamento 101
Allegato V

L'allegato è soppresso.

Motivazione

Il contenuto è incluso nell'articolo 7 rivisto. Il paragrafo 4 diventa il nuovo articolo 7 bis.

Emendamento 102
Allegato VIII, Parte B, lettera E)

☐(E) Sprovvisto/a d'idonea documentazione attestante scopo e condizione del soggiorno	☐(E) Sprovvisto/a d'idonea documentazione attestante scopo e condizione del soggiorno ***Non è stato possibile fornire il/i seguente/i documento/i: _____***

Motivazione

L'emendamento mira a una maggiore trasparenza.

Emendamento 103
Allegato X, punto 1.1.1.

1.1.1. Per garantire un controllo efficace delle persone e assicurare, nel contempo, che il traffico stradale sia scorrevole e sicuro, la circolazione ai valichi di frontiera ***deve essere*** opportunamente regolata. Se necessario, ***saranno adottate misure*** che canalizzino o che blocchino il traffico***, tenuto conto degli accordi relativi agli uffici ove si effettuano controlli giustapposti***.	1.1.1. Per garantire un controllo efficace delle persone e assicurare, nel contempo, che il traffico stradale sia scorrevole e sicuro, la circolazione ai valichi di frontiera ***è*** opportunamente regolata. Se necessario, ***gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali*** che canalizzino o che blocchino il traffico***. Essi informano la Commissione al riguardo a norma dell'articolo 32***. *(Il modale "dovere" dovrebbe essere sostituto dal corrispondente indicativo in tutto l'allegato X. L'adozione dell'emendamento richiede le opportune modifiche in tutto l'allegato).*

Motivazione

Si mira ad evitare l'espressione tecnica "accordi relativi agli uffici ove si effettuano controlli giustapposti; in caso di conclusione degli accordi, la Commissione deve essere sempre informata, in modo da tenere almeno un tipo di "registro centrale" di tutti gli accordi conclusi.

Emendamento 104
Allegato X, punto 1.1.2.

1.1.2. Alle frontiere terrestri, gli Stati membri possono, se lo ritengono appropriato e se le circostanze lo consentono, predisporre dei corridoi od organizzare file di controllo separate a determinati valichi di frontiera autorizzati, conformemente all'articolo 8.	
L'utilizzo dei corridoi o delle file separate può essere sospeso in ogni momento dalle autorità competenti degli Stati membri, in circostanze eccezionali e quando la situazione del traffico e lo stato delle infrastrutture lo richiedano.	
Gli Stati membri ***possono*** cooperare con i paesi vicini per l'allestimento dei corridoi e delle file separate ai valichi di frontiera esterni.	Gli Stati membri ***devono*** cooperare con i paesi vicini per l'allestimento dei corridoi e delle file separate ai valichi di frontiera esterni. ***Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 8.***

Motivazione

Prima parte: questo punto è già coperto all'articolo 8, paragrafo 1.
Seconda parte: questo punto è già coperto all'articolo 8, paragrafo 4.

Emendamento 105
Allegato X, punto 1.1.3., comma 1

1.1.3. Se uno Stato membro decide di allestire corsie od organizzare file separate, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, sulle indicazioni minime da usare nella segnaletica.	***soppresso***

Motivazione

Il comma viene inserito nell'articolo 8 come paragrafo 4 bis (nuovo).

Emendamento 106
Allegato X, punto 1.1.4.

1.1.4. Le persone che viaggiano a bordo di autoveicoli possono, di regola, rimanere nel veicolo durante il controllo. Il controllo ha luogo, di norma, al di fuori della pensilina, accanto all'autoveicolo. Controlli approfonditi ***dovranno aver*** luogo, se le condizioni locali lo consentono, ai bordi della carreggiata in apposite piazzuole. Per motivi di sicurezza del personale, i controlli dovranno essere effettuati almeno da due guardie di frontiera.	1.1.4. Le persone che viaggiano a bordo di autoveicoli possono, di regola, rimanere nel veicolo durante il controllo. Il controllo ha luogo, di norma, al di fuori della pensilina, accanto all'autoveicolo. Controlli approfonditi ***hanno*** luogo, se le condizioni locali lo consentono, ai bordi della carreggiata in apposite piazzuole. Per motivi di sicurezza del personale, i controlli dovranno essere effettuati almeno da due guardie di frontiera.
In caso di traffico intenso***, e a condizione che le condizioni locali lo consentano,*** si effettuerà, innanzitutto, il controllo dei passeggeri degli autobus di linea locali.	In caso di traffico intenso si effettuerà, innanzitutto, il controllo dei passeggeri degli autobus di linea locali.

Emendamento 107
Allegato X, punto 1.2.1., alinea

1.2.1. Il controllo ***del traffico ferroviario*** può avere luogo in due modi:	1.2.1. Il controllo ***è effettuato sia sui passeggeri del treno sia sul personale ferroviario. Tale controllo*** può avere luogo in due modi:

Emendamento 108
Allegato X, punto 1.2.1, comma 2

Questo controllo deve essere eseguito tenendo conto delle disposizioni degli accordi relativi agli uffici nazionali ove si effettuano controlli giustapposti.	***Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali sulle modalità da seguire nell'espletamento del controllo. Essi informano la Commissione al riguardo a norma dell'articolo 32.***

Emendamento 109
Allegato X, punto 1.2.2, comma 1

1.2.2. Al fine di agevolare il traffico ferroviario internazionale di treni passeggeri, gli Stati interessati direttamente dalla tratta del treno possono, di comune accordo, decidere che il controllo sia effettuato nelle singole stazioni di destinazione ***e/o*** sul treno durante la corsa fra tali stazioni, nella misura in cui i passeggeri restano a bordo del treno.	1.2.2. Al fine di agevolare il traffico ferroviario internazionale di treni passeggeri, gli Stati interessati direttamente dalla tratta del treno possono, di comune accordo, decidere che il controllo sia effettuato nelle singole stazioni di destinazione ***o*** sul treno durante la corsa fra tali stazioni, nella misura in cui i passeggeri restano a bordo del treno.

Motivazione

Se si decide di effettuare il controllo "di comune accordo" non ha senso controllare due volte.

Emendamento 110
Allegato X, punto 1.2.3.

1.2.3. I passeggeri che desiderano prendere il treno nelle circostanze descritte al punto 1.2.2, nel territorio degli Stati membri, devono essere informati chiaramente, prima della partenza, che possono essere sottoposti ad un controllo di persona durante il viaggio o nella stazione di destinazione.	1.2.3. I passeggeri che desiderano prendere il treno nelle circostanze descritte al punto 1.2.2, nel territorio degli Stati membri, devono essere informati chiaramente, prima della partenza, ***dal vettore, al momento dell'acquisto del biglietto,*** che possono essere sottoposti ad un controllo di persona durante il viaggio o nella stazione di destinazione.

Emendamento 111
Allegato X, punto 2.1.3.

2.1.3. Il controllo delle persone si effettua fuori dell'aereo. Al fine di assicurare che tutti i passeggeri siano controllati negli aeroporti principali designati quali valichi di frontiera autorizzati, conformemente alle disposizioni ***degli articoli da 6 a 11***, gli Stati membri ***devono***, d'intesa con il responsabile dell'aeroporto ed il vettore, ***adottare*** le misure appropriate per canalizzare il traffico verso le installazioni riservate al controllo.	2.1.3. Il controllo delle persone si effettua fuori dell'aereo. Al fine di assicurare che tutti i passeggeri siano controllati negli aeroporti principali designati quali valichi di frontiera autorizzati, conformemente alle disposizioni ***del presente regolamento***, gli Stati membri, d'intesa con il responsabile dell'aeroporto ed il vettore, ***adottano*** le misure appropriate per canalizzare il traffico verso le installazioni riservate al controllo. ***Il controllo, in via eccezionale, può essere effettuato direttamente al***

	cancello d'arrivo se si ritiene che il volo presenti un elevato rischio di immigrazione illegale.
La società aeroportuale ***deve prendere*** le dovute misure per impedire l'accesso non autorizzato nelle zone riservate, come per esempio l'area di transito.	La società aeroportuale ***prende*** le dovute misure per impedire l'accesso non autorizzato nelle zone riservate, come per esempio l'area di transito.

Emendamento 112
Allegato X, punto 2.1.3 bis (nuovo)

	2.1.3 bis. I controlli agli aeroporti internazionali non vengono snelliti a norma dell'articolo 7.

Emendamento 113
Allegato X, punto 2.1.4.

2.1.4. Se per causa di forza maggiore, per pericolo imminente o per ordine delle autorità, un aereo che esegue un volo internazionale è costretto ad atterrare in un luogo non autorizzato quale valico di frontiera, il volo può proseguire soltanto dietro autorizzazione delle autorità addette al controllo e alla sorveglianza di frontiera o delle autorità doganali. Lo stesso vale quando un aereo straniero procede ad un atterraggio non autorizzato. In ogni caso, si applicano al controllo dei passeggeri le disposizioni ***degli articoli da 6 a 11***.	2.1.4. Se per causa di forza maggiore, per pericolo imminente o per ordine delle autorità, un aereo che esegue un volo internazionale è costretto ad atterrare in un luogo non autorizzato quale valico di frontiera, il volo può proseguire soltanto dietro autorizzazione delle autorità addette al controllo e alla sorveglianza di frontiera o delle autorità doganali. Lo stesso vale quando un aereo straniero procede ad un atterraggio non autorizzato. In ogni caso, si applicano al controllo dei passeggeri le disposizioni ***del presente regolamento***.

Emendamento 114
Allegato X, punto 2.2.1.

2.2.1. Si ***deve assicurare*** che tutti i passeggeri siano controllati negli aeroporti minori - ossia gli aeroporti che non hanno, ai sensi del diritto nazionale interessato, lo status di aeroporti principali, ma che sono tuttavia aperti d'ufficio a voli internazionali, ai sensi delle disposizioni	2.2.1. Si ***assicura*** che tutti i passeggeri siano controllati negli aeroporti minori - ossia gli aeroporti che non hanno, ai sensi del diritto nazionale interessato, lo status di aeroporti principali, ma che sono tuttavia aperti d'ufficio a voli internazionali, ai sensi delle disposizioni ***del presente***

degli articoli da 6 a 11.	***regolamento***.

Emendamento 115
Allegato X, punto 2.3.1.

2.3.1. Per quanto concerne i voli privati, il comandante di bordo ***deve trasmettere*** alle autorità di frontiera dello Stato membro di destinazione e, se necessario, dello Stato membro di primo ingresso, prima del decollo, una dichiarazione generale comportante ***in particolare*** un piano di volo conforme all'allegato 2 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale e le informazioni sull'identità dei passeggeri.	2.3.1. Per quanto concerne i voli privati, il comandante di bordo ***trasmette*** alle autorità di frontiera dello Stato membro di destinazione e, se necessario, dello Stato membro di primo ingresso, prima del decollo, una dichiarazione generale comportante un piano di volo conforme all'allegato 2 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale e le informazioni sull'identità dei passeggeri.

Motivazione

Le clausole illustrative potrebbero dar adito a problemi di interpretazione.

Emendamento 116
Allegato X, punto 3.1.2.

3.1.2. In presenza di circostanze eccezionali ed impreviste, conformemente all'articolo 7, i controlli del traffico marittimo potranno essere snelliti.	***soppresso***

Motivazione

E' difficile immaginare circostanze impreviste in questo contesto.

Emendamento 117
Allegato X, punto 3.2.1.

3.2.1. Se una nave da crociera fa scalo in più porti successivi situati nel territorio degli Stati membri senza alcun approdo in un porto situato al di fuori di questo territorio, il controllo è effettuato***, di norma, soltanto nel primo e nell'ultimo porto situato nel territorio di uno Stato***	3.2.1. Se una nave da crociera fa scalo in più porti successivi situati nel territorio degli Stati membri senza alcun approdo in un porto situato al di fuori di questo territorio, il controllo ***di norma non*** è effettuato.

membro.

Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi in materia di immigrazione clandestina, possono effettuarsi controlli ***anche nei porti intermedi***.	Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi in materia di immigrazione clandestina, possono effettuarsi controlli.

Emendamento 118
Allegato X, punto 3.2.2.

3.2.2. In ogni caso, l'elenco dei passeggeri deve essere trasmesso, fin dal momento della partenza da un porto, al porto di arrivo successivo***, ove le autorità competenti effettuano almeno il controllo amministrativo***.	3.2.2. In ogni caso, l'elenco dei passeggeri deve essere trasmesso, fin dal momento della partenza da un porto, al porto di arrivo successivo.

Emendamento 119
Allegato X, punto 3.2.3 bis (nuovo)

	3.2.3 bis. Se una nave da crociera fa scalo in più porti successivi situati nel territorio degli Stati membri e al di fuori di questo territorio, il controllo all'ingresso è effettuato nel primo porto situato nel territorio di uno Stato membro.

Emendamento 120
Allegato X, punto 3.2.4.

3.2.4. ***Gli Stati membri impongono alle*** navi da diporto provenienti da un porto ***di ormeggio diverso dal loro di accostarsi in un porto d'ingresso autorizzato, al fine di effettuare, all'ingresso e all'uscita, il controllo delle persone a bordo***.	3.2.4. ***In deroga agli articoli da 4 a 6, le persone a bordo di*** navi da diporto provenienti da ***o dirette verso*** un porto ***situato in uno Stato membro non sono soggette a controlli di frontiera e possono entrare in un porto che non sia un valico di frontiera***. ***In base alla valutazione dei rischi in materia di immigrazione clandestina, e in particolare se le coste di uno Stato terzo sono situate in prossimità immediata del territorio dello Stato membro interessato,***

	sono effettuati controlli personalizzati a campione e/o un'ispezione del naviglio.

Emendamento 121
Allegato X, punto 3.2.4 bis (nuovo)

	3.2.4 bis. Gli Stati membri impongono alle navi da diporto provenienti da un porto di ormeggio situato in un paese terzo di accostarsi in un porto d'ingresso autorizzato, al fine di effettuare, all'ingresso e all'uscita, il controllo delle persone a bordo.

Emendamento 122
Allegato X, punto 3.2.5.

3.2.5. Le persone che praticano la navigazione da diporto con andata e ritorno in giornata, o in un breve periodo, al porto di ormeggio abituale del battello situato sul territorio di uno Stato membro, e che sono conosciute dalle autorità portuali, non sono sottoposte ad un controllo sistematico. In base alla valutazione dei rischi in materia di immigrazione clandestina, e in particolare se le coste di uno Stato terzo sono situate in prossimità immediata del territorio dello Stato membro interessato, devono essere effettuati controlli personalizzati a campione e/o un'ispezione del naviglio.	***soppresso***

Emendamento 123
Allegato X, punto 3.2.6.

3.2.6. Se l'ingresso di un naviglio da diporto avviene eccezionalmente in un porto che non è un punto di passaggio autorizzato, le autorità di controllo ***dovranno essere*** avvisate ***se possibile*** prima dell'ingresso ***o, in ogni caso, al momento dell'arrivo del naviglio***. La	3.2.6. Se l'ingresso di un naviglio da diporto ***proveniente da un porto di ormeggio situato in un paese terzo*** avviene eccezionalmente in un porto che non è un punto di passaggio autorizzato, le autorità di controllo ***sono*** avvisate prima dell'ingresso. La segnalazione della

segnalazione della presenza dei passeggeri viene effettuata presso le autorità locali con il deposito dell'elenco delle persone a bordo. Tale elenco è a disposizione delle autorità di controllo.	presenza dei passeggeri viene effettuata presso le autorità locali con il deposito dell'elenco delle persone a bordo. Tale elenco è a disposizione delle autorità di controllo.
Allo stesso modo, se per motivi di forza maggiore l'imbarcazione è obbligata ad accostare in un porto che non è un punto di passaggio autorizzato, le autorità del porto ***devono prendere*** contatto con le autorità del porto d'ingresso autorizzato più vicino per segnalare la presenza del naviglio.	Allo stesso modo, se per motivi di forza maggiore l'imbarcazione è obbligata ad accostare in un porto che non è un punto di passaggio autorizzato, le autorità del porto ***prendono*** contatto con le autorità del porto d'ingresso autorizzato più vicino per segnalare la presenza del naviglio.

Emendamento 124
Allegato X, punto 3.2.10, lettera d)

d) i passeggeri di autobus sono trattati allo stesso modo dei passeggeri a piedi. Essi devono lasciare l'autobus al fine di sottoporsi ai controlli;	***soppresso***

Motivazione

Le norme contenute nella lettera c) dovrebbero essere sufficienti.

Emendamento 125
Allegato X, punto 3.2.10, lettera f)

f) al fine di assicurare la scorrevolezza dei controlli è necessario prevedere un numero adeguato di posti di controllo e, se del caso, predisporre ***una seconda linea*** di controllo;	f) al fine di assicurare la scorrevolezza dei controlli è necessario prevedere un numero adeguato di posti di controllo e, se del caso, predisporre ***linee supplementari*** di controllo;

Emendamento 126
Allegato X, punto 3.2.10, lettera g)

g) ai fini, in particolare, dell'intercettazione di immigrati clandestini, i veicoli utilizzati dai passeggeri e, se del caso, il loro carico, nonché altri oggetti trasportati, devono essere sottoposti ***almeno*** a controlli per	g) ai fini, in particolare, dell'intercettazione di immigrati clandestini, i veicoli utilizzati dai passeggeri e, se del caso, il loro carico, nonché altri oggetti trasportati, devono essere sottoposti a controlli per sondaggio;

sondaggio;

Emendamento 127
Allegato XI, punto 1.1, alinea

1.1. I titolari di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio ("Crew Member Certificate"), previsti all'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944, possono, nell'esercizio delle loro funzioni e sulla base di tali documenti:	1.1. I titolari di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio ("Crew Member Certificate"), previsti all'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944, possono, nell'esercizio delle loro funzioni e sulla base di tali documenti ***e dei loro passaporti***:

Emendamento 128
Allegato XI, punto 1.1, trattino 3

- raggiungere, con ogni mezzo di trasporto, un aeroporto situato sul territorio di uno Stato membro al fine di imbarcarsi su un aereo in partenza da tale aeroporto.	- raggiungere, con ogni mezzo di trasporto, un ***altro*** aeroporto situato sul territorio di uno Stato membro al fine di imbarcarsi su un aereo in partenza da tale aeroporto

Emendamento 129
Allegato XI, punto 1.2.

1.2. Ai controlli degli equipaggi di aeronavi si applicano le disposizioni ***degli articoli da 6 a 11***. Per quanto possibile, il controllo del personale di volo ***deve essere effettuato*** prioritariamente. Ciò significa che tale controllo deve essere effettuato prima di quello dei passeggeri in appositi posti di controllo. L'equipaggio di volo, conosciuto dal personale di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, può essere oggetto solo di un controllo per sondaggio.	1.2. Ai controlli degli equipaggi ***e dei piloti*** di aeronavi si applicano le disposizioni ***del presente regolamento***. Per quanto possibile, il controllo del personale di volo ***e dei piloti si effettua*** prioritariamente. Ciò significa che tale controllo deve essere effettuato prima di quello dei passeggeri in appositi posti di controllo. L'equipaggio di volo, conosciuto dal personale di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, può essere oggetto solo di un controllo per sondaggio. *(Il modale "dovere" dovrebbe essere sostituito dal corrispondente indicativo in tutto l'allegato XI. L'approvazione di questo emendamento richiederà corrispondenti modifiche in tutto l'allegato).*

Emendamento 130
Allegato XI, punto 2.1, comma 2

In base alla valutazione dei rischi, in particolare in materia di immigrazione clandestina e di sicurezza, ***deve*** altresì ***essere effettuato*** un controllo ***visivo*** dei marittimi da parte delle autorità competenti prima del loro sbarco.	In base alla valutazione dei rischi, in particolare in materia di immigrazione clandestina e di sicurezza, ***si effettua*** altresì un controllo dei marittimi da parte delle autorità competenti prima del loro sbarco.

Emendamento 131
Allegato XI, punto 2.2.

2.2. I marittimi che desiderano soggiornare al di fuori delle città prossime ai porti, ***devono soddisfare*** le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri quali previste dall'articolo 5, paragrafo 1.	2.2. I marittimi che desiderano soggiornare al di fuori delle città prossime ai porti, ***soddisfano*** le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri quali previste dall'articolo 5, paragrafo 1. ***A titolo di deroga, si applica l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e d) del regolamento (CE) n. 539/2001.***

Emendamento 132
Allegato XI, punto 2.3, comma 2

In tali casi, i titolari di documenti d'identità per marittimi sottoposti all'obbligo del visto a motivo della loro nazionalità, e che ne sarebbero sprovvisti al momento dell'ingresso sul territorio di uno Stato membro, potranno ottenere un visto alla frontiera ai sensi ***delle disposizioni*** del regolamento (CE) n. 415/2003.	In tali casi, i titolari di documenti d'identità per marittimi sottoposti all'obbligo del visto a motivo della loro nazionalità, e che ne sarebbero sprovvisti al momento dell'ingresso sul territorio di uno Stato membro, potranno ottenere un visto alla frontiera ai sensi ***dell'articolo 2*** del regolamento (CE) n. 415/2003.

Emendamento 133
Allegato XI, punto 3.1, comma 1

3.1. In considerazione dei particolari privilegi o immunità di cui beneficiano, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o	3.1. In considerazione dei particolari privilegi o immunità di cui beneficiano, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o

di servizio, rilasciati da Stati o governi riconosciuti dagli Stati membri, nonché i titolari dei documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali indicate al punto 3.4, che viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni, potranno essere agevolati attribuendo loro la precedenza all'atto dei controlli di frontiera, rispetto agli altri viaggiatori, ***fermo restando l'***obbligo del visto***, qualora richiesto***.	di servizio, rilasciati da Stati o governi riconosciuti dagli Stati membri, nonché i titolari dei documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali indicate al punto 3.4, che viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni, potranno essere agevolati attribuendo loro la precedenza all'atto dei controlli di frontiera, rispetto agli altri viaggiatori, ***qualora siano soggetti ad*** obbligo del visto***. Si applica l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 539/2001***.

Emendamento 134
Allegato XI, punto 3.3.

3.3. I membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie possono entrare nel territorio delle parti contraenti su presentazione della tessera prevista all'articolo 17, paragrafo 2, accompagnata dal documento che consente di attraversare la frontiera. Peraltro, il personale addetto ai controlli non potrà ***in alcun caso rifiutare*** ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio l'ingresso nel territorio degli Stati membri, senza aver preliminarmente consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l'interessato è segnalato nel SIS.	3.3. I membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie possono entrare nel territorio delle parti contraenti su presentazione della tessera prevista all'articolo 17, paragrafo 2, accompagnata dal documento che consente di attraversare la frontiera. Peraltro, il personale addetto ai controlli non ***rifiuta*** ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio l'ingresso nel territorio degli Stati membri, senza aver preliminarmente consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l'interessato è segnalato nel SIS.

Emendamento 135
Allegato XI, punto 3.4, alinea

3.4. I documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali ai fini specificati al punto 3.1 sono ***in particolare*** i seguenti:	3.4. I documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali ai fini specificati al punto 3.1 sono i seguenti:

Emendamento 136
Allegato XI, punto 4

4. Lavoratori frontalieri	***soppresso***
4.1. Le modalità del controllo dei lavoratori frontalieri sono disciplinate dalle disposizioni generali relative al controllo alla frontiera, in particolare gli articoli 6 e 11. Sono tuttavia consentiti controlli snelliti conformemente all'articolo 7.	
4.2. Se uno Stato membro decide di istituire un regime di traffico di frontiera locale, le agevolazioni pratiche previste nell'ambito di tale regime, di cui agli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 9, paragrafo 2, lettera d), si applicano automaticamente ai lavoratori frontalieri.	

Motivazione

I lavoratori frontalieri rientrano nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 7 bis (nuovo)

Emendamento 137
Allegato XI, punto 5.1.

5.1. I minori che attraversano la frontiera esterna sono sottoposti ai medesimi controlli d'ingresso e di uscita degli adulti, quali previsti ***agli articoli da 6 a 11***.	5.1. I minori che attraversano la frontiera esterna sono sottoposti ai medesimi controlli d'ingresso e di uscita degli adulti, quali previsti ***dal presente regolamento***.

MOTIVAZIONE

Ai fini di una presentazione generale della proposta della Commissione, nonché degli obiettivi politici di carattere generale e i principi guida della sua analisi, il relatore desidererebbe far riferimento ai suoi documenti di lavoro del17 dicembre 2004 presentati in sede di commissione il 19 gennaio 2005.

Quanto segue cerca di spiegare gli emendamenti proposti dal relatore. Essi possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

Collocare il controllo di frontiera nel quadro giuridico comunitario

Dal trattato di Amsterdam le "norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere [esterne]" (articolo 62, paragrafo 2, lettera a)) e le "misure volte a garantire [...] che non vi siano controlli sulle persone [...] all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne" (articolo 62, paragrafo 1) rientrano nell'ambito di competenza della Comunità. Nel contempo, è stato integrato l'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione. Malgrado il fatto che il trattato di Amsterdam sia in vigore da quasi sei anni, rimangono tuttavia delle vestigia risalenti al periodo in cui la cooperazione di Schengen veniva sviluppata al di fuori dei trattati. Il relatore ritiene che occorra occuparsi di queste vestigia in questo momento perché, in caso contrario, la normativa in esame in questa sede non potrà avere le conseguenze previste soprattutto, come precisa la Commissione, in vista del consolidamento e dell'ulteriore sviluppo dell'acquis.

Prima di tutto, la Corte di giustizia delle Comunità europee deve essere competente a decidere su tutte le parti del codice frontaliero. Attualmente essa non è competente per la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne (articolo 68, paragrafo 2 TCE, articolo 2, paragrafo 3, terzo trattino del protocollo che integra l'acquis di Schengen)[1]. E' evidente che una legge la cui osservanza da parte degli Stati membri non possa essere controllata dalla Corte di giustizia non può essere accolta nel quadro comunitario. Il relatore chiede al Consiglio di adeguare la competenza della Corte come previsto dall'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino, al fine di colmare questa lacuna, come già chiesto dal Parlamento e dalla Commissione.

In secondo luogo, il controllo dell'attuazione dell'acquis di Schengen non ha seguito finora il metodo comunitario. La decisione SCH/ Com-ex (98)26 def.) del 1998, cioè adottata dopo la firma del trattato di Amsterdam ma prima della sua entrata in vigore, prevede la creazione di una Commissione permanente all'interno del Consiglio con il compito di 1) controllare se i paesi che intendono aderire alla zona Schengen siano pronti e 2) "creare le basi affinché il Comitato esecutivo possa vigilare sulla corretta applicazione della Convenzione". Queste cosiddette valutazioni di Schengen (parte 2) non possono e non dovrebbero sostituire il metodo comunitario. Le relazioni prodotte non hanno alcun seguito giuridico, sono segrete e

[1] Cfr., ad esempio, la risposta all'interrogazione n. E-1321/04 di Robert Goebbels alla Commissione.

non vengono trasmesse al Parlamento europeo o ai parlamenti nazionali e vengono bollate come troppo morbide[1]. Inoltre, le valutazioni di uno Stato membro avvengono solo dopo qualche anno e non possono impedire le pratiche che non sono in conformità con la legge da sviluppare. La Grecia e i paesi del Nord, ad esempio, non sono stati finora soggetti a nessuna valutazione da quando hanno aderito pienamente a Schengen[2]. Questo secondo compito dovrebbe quindi essere un compito per la Commissione, con il diritto di effettuare ispezioni senza comunicazione preventiva. Per assolvere a questo compito, essa dovrebbe avere la possibilità di istituire un gruppo di ispettori indipendenti.

Inoltre, il relatore sollecita la Commissione a utilizzare maggiormente le sue prerogative previste dal trattato per avviare procedure di infrazione contro gli Stati membri in caso di violazioni. Finora vi sono stati solo cinque casi dinanzi alla Corte[3]. Ciò corrisponde malamente alle 509 procedure di infrazione in corso connesse a violazioni del diritto ambientale UE[4].

In terzo luogo, occorre rafforzare il ruolo delle istituzioni comunitarie. A tal fine, il relatore sostiene il ruolo della Commissione nella reintroduzione dei controlli alle frontiere interne quale proposto dalla Commissione, anche se gli Stati membri nelle discussioni con il Consiglio sembrano tentati a limitarlo. Egli presenta inoltre emendamenti che rafforzano il diritto del Parlamento ad essere informato.

Rafforzamento dei diritti dei cittadini UE e dei cittadini di paesi terzi

Varie sono le denunce in merito alle discriminazioni all'atto dei controlli di frontiera. Le persone dall'aspetto straniero e gli uomini sono più soggetti ad essere controllati degli altri[5]. Si lamenta inoltre il fatto che le persone spesso non sono trattate adeguatamente quando sono sottoposte a controlli. Il relatore introduce quindi un nuovo articolo sull'"effettuazione dei

---

1 "Le condizioni del loro svolgimento, marcate da un carattere diplomatico e abbastanza felpato, nonché la procedura di controllo delle amministrazioni interessate da parte di entità omologhe, inducono a far apparire a chi osserva tale esercizio come uno scambio di buone procedure che consentono allo Stato membro visitato di fare buona figura (window dressing)." pag. 5. "Ora, ed è là che il livello comunitario non dà tutti i risultati possibili, le valutazioni di Schengen (Scheval) non sono formalizzate in modo da trasformarsi in un autentico controllo dei servizi... La credibilità della gestione delle frontiere esterne dell'Unione richiede ormai una omogeneità ed un rigore maggiori del controllo, fondati su una capacità di ispezione e controllo professionale, permanente e indipendente ... Non è soddisfacente inoltre il fatto che le osservazioni formulate diano adito solo a risposte puramente formali dei servizi sottoposti a ispezione e che le richieste di "correzioni" delle situazioni non conformi al diritto di Schengen constatate non impegnino l'amministrazione soggetta a valutazione, che le raccomandazioni avanzate non siano effettivamente seguite nel tempo nella loro applicazione, ed infine che nessuna sanzione sia possibile contro le gravi mancanze agli impegni assunti dagli Stati nella Convenzione di Schengen" pag. 19 *Studio di fattibilità sul controllo delle frontiere marittime dell'Unione*.

2 Doc. Consiglio 15275/04.

3 321/87 e C-68/89 sui controllo di frontiera, C-449/04 e C-512/03 sulla direttiva 2001/51 e C-503/03 sui visti.

4 Quinta rassegna annuale sull'applicazione e l'attuazione del diritto ambientale UE.

5 Si tratta di un aspetto confermato anche in uno studio empirico; cfr. F. Bovenkerk, Er zijn grenzen (Arnhem: Gouda Quint, 1989), pagg. 13-14.

controlli", ricordando l'obbligo di rispettare la dignità dell'uomo in ogni momento e di non effettuare discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o la fede, l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale.

Il relatore sostiene inoltre la proposta della Commissione per quanto riguarda i controlli sui cittadini UE. Questi dovrebbero essere soggetti solo a un controllo d'identità.

Poiché, nel corso della loro attività, le guardie di frontiera scambiano dati personali, il relatore introduce un considerando che ricorda l'applicazione della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati.

Il relatore intende inoltre rafforzare i diritti dei cittadini di paesi terzi che vengono respinti. Finora le proposte della Commissione richiedevano solo che la decisione di rifiutare l'ingresso fosse "sostanziata" e citano le procedure di ricorso. Ciò non significa comunque che vi sia innanzitutto una procedura di ricorso. Il relatore introduce una serie di emendamenti volti a sviluppare la proposta della Commissione: un secondo parere di un ufficiale superiore prima di rifiutare l'ingresso, una giustificazione più dettagliata del rifiuto, l'obbligo per gli Stati membri di disporre di una procedura di ricorso, l'informazione sulla procedura e la possibilità che il cittadino extracomunitario sia rappresentato durante la procedura di ricorso, visto che non ha diritto di rimanere.

Il relatore ritiene inoltre che lo Stato di diritto imponga agli Stati membri di concedere l'ingresso ai cittadini extracomunitari una volta che essi soddisfino a tutte le condizioni. Non possiamo lasciare un margine discrezionale (cfr. anche in appresso) alle guardie di frontiera di consentire l'ingresso anche qualora il cittadino extracomunitario soddisfi a tutte le condizioni. Questa idea si rispecchia già nel modulo standard di respingimento (Allegato VIII B) che non prevede un categoria di motivi di respingimento quale "altri motivi". Tutti i motivi si riferiscono alle condizioni d'ingresso.

In vari casi il relatore propone di fornire più informazioni ai viaggiatori. Ciò riguarda, ad esempio, le informazioni ai cittadini di paesi terzi su quali documenti debbano essere in grado di fornire, che la guardia di frontiera ha l'obbligo di timbrarne il passaporto anche se non sono effettuati controlli (allentamento) e sulla procedura dei cosiddetti controlli "di seconda linea".

Rafforzamento del controllo di frontiera

Abbiamo bisogno di un controllo di frontiera efficace ed efficiente. A tal fine il relatore propone, ad esempio, che gli oggetti e i veicoli dei cittadini di paesi terzi "siano" controllati anziché "possano" essere controllati, che i controlli siano allentati solo in circostanze del tutto eccezionali, che rimanga nel testo la possibilità di reintrodurre i controlli alle frontiere interne in caso di grave minaccia eccezionale (mentre in seno al Consiglio vi sembra essere la tendenza a cancellare questa disposizione) e che i cittadini di paesi terzi che non sono soggetti all'obbligo di visto per entrare nell'UE possano essere soggetti a un controllo speciale per valutare il rischio di immigrazione clandestina.

Il relatore sollecita gli Stati membri a disporre di un sufficiente numero di guardie di frontiera ai valichi frontalieri al fine di consentire un controllo del 100% delle persone che attraversano le frontiere, in conformità con le disposizioni del presente regolamento.

Dare precedenza alla legislazione da parte di chi adotta le decisioni politiche rispetto al potere esecutivo

Sotto due profili la proposta della Commissione lascia, secondo il relatore, troppo potere nelle mani delle amministrazioni nazionali.

In primo luogo, la formulazione del testo lascia spesso un margine discrezionale estremamente ampio ai servizi nazionali di controllo frontaliero. Il relatore ha tentato di definire le norme in un modo più preciso, senza cercare di legiferare per ogni possibile circostanza alla frontiera, che potrebbe rivelarsi una missione impossibile. Egli ritiene che le norme dovrebbero essere quanto più precise possibile perché, se il margine discrezionale è troppo ampio, potrebbe essere utilizzato dal potere esecutivo in modo che il risultato finale non coincida con quanto previsto dal legislatore.

In secondo luogo, sottoporre tutti gli allegati a modifica attraverso comitatologia è inaccettabile. Il relatore concorda con l'approccio della Commissione di rendere il lunghissimo testo (la versione italiana, compresa la relazione, consta di 231 pagine) più leggibile utilizzando allegati. Ciò non significa però che essi debbano essere modificati attraverso la procedura di comitatologia. Il relatore propone che ogniqualvolta contengano norme astratte e generali o tocchino argomenti sensibili, essi possano essere modificati attraverso la procedura legislativa. Nel contempo, egli propone di introdurre il diritto di annullare un potere delegato come previsto nella Costituzione.

Qualità redazionale della legislazione

Infine, il relatore introduce una serie di emendamenti volti a migliorare la qualità redazionale della legislazione. Egli utilizza come base l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria[1] di cui il Parlamento è firmatario. La procedura di codecisione stabilisce una responsabilità comune per la qualità globale del testo.

[1] GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.